

R.G. 2016/6524



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/09/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **6524/2016** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. UGOLINI
ROSA, elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN MARTINO 9 40126 BOLOGNA presso il
difensore avv. UGOLINI ROSA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA
MINISTERO DELL'INTERNO**

CONVENUTO

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 29 aprile 2016, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna notificatogli in data 31 marzo 2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé, nonché note difensive.



Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 28 settembre 2016, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese nel maggio 2013.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Senegal, Mali, Niger, Libia. Sono giunto in Italia il 18 gennaio 2015 e ho presentato domanda di protezione internazionale a Bologna

Sono nato a Sibamor. Mio padre viveva a Sibamor e io andavo ad aiutarlo durante la stagione delle piogge. Nel resto dell'anno vivevo nel villaggio Bia dove facevo il carpentiere.

Non ho frequentato la scuola e non so leggere e scrivere.

In Gambia la mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, cinque sorelle e un fratello.

Un giorno stavo aiutando mio padre in campagna. Pulivamo le erbacce con un coltellaccio. Dopo averle tagliate le ammicchiavamo e davamo fuoco alla sterpaglia.

Il fuoco è divampato, ma io non avevo intenzione di cagionare l'incendio.

Mio padre ha chiamato soccorso e sono arrivate delle persone.

Avevo paura di finire in prigione perché in Gambia è previsto il carcere per chi cagiona gli incendi.

Allora sono scappato.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese sarei arrestato e incarcerato per la vicenda dell'incendio.

Vivo a Bologna in un appartamento con altri ragazzi.

Sto cercando di imparare l'italiano e vado a scuola. Ho fatto il tirocinio e ho avuto un contratto come lavapiatti all'hotel Baglioni.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

Il giudizio della Commissione deve essere assolutamente condiviso per quanto concerne le due forme principali di protezione.

La semplice lettura delle dichiarazioni rese davanti all'organo amministrativo, prima, e davanti al giudice, poi, consente di apprezzare il carattere assolutamente generico, stereotipato, fumoso e non circostanziato del resoconto del ricorrente, racconto che ricalca decine e decine di altre storie in tutto e per tutto identiche, tanto da far pensare che il Gambia sia un unico grande rogo indomato.

Nessun elemento specifico e concreto è stato fornito in ordine all'arrivo dei soccorsi, alle modalità del divampare e dello spegnimento dell'incendio, all'effettivo avvio di un procedimento penale ai



carico del ricorrente.

Esclusa in radice la riconoscibilità degli estremi per il diritto allo status di rifugiato, neppure appare concedibile la protezione sussidiaria: il giudizio di non credibilità testè espresso non consente di ritenere effettivo, e neppure ipotetico, il rischio di subire il grave danno rappresentato dalla permanenza in un carcere gambiano, sicuramente teatro di torture o altri trattamenti inumani o degradanti.

Il Gambia, d'altro canto, non è pervaso da una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno idonea a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria a norma della lett. c) dell'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007.

Il ricorrente ha dimostrato tuttavia un profilo individuale di particolare vulnerabilità che lo ha portato a impegnarsi spasmodicamente nelle attività volte all'integrazione nel nostro Paese: nonostante la scarsa alfabetizzazione, ha dimostrato di compiere ogni sforzo per imparare la lingua italiana.

Ha seguito con profitto ed entusiasmo tutte le iniziative volte alla formazione professionale che il progetto di accoglienza in cui è inserito ha messo a sua disposizione, al punto di aver ottenuto un contratto di collaborazione con uno dei più prestigiosi e storici hotel cittadini con una mansione modesta, ma dignitosissima.

All'evidenza trattandosi di attività di manovalanza i datori di lavoro debbono aver apprezzato le particolari doti di disponibilità ed abnegazione che il ricorrente ha, dal punto di vista pratico, dimostrato di possedere, per ritenere di sceglierlo nell'ambito di un panorama concorrenziale sicuramente ben nutrito.

Questi sforzi sono lo specchio, a parere della scrivente, della forza di redenzione e della capacità di cambiamento, miglioramento e personale evoluzione che il ricorrente senza esitazione ha voluto dimostrare e, per altro verso, sono direttamente proporzionali alla profonda esasperazione da cui il giovane gambiano proveniva e da cui si è voluto tenacemente emancipare.

L'impegno sul piano del lavoro è il primo principio costituzionale su cui tutta la nostra Carta Fondamentale è basata, su cui il nostro stesso Stato, la nostra Repubblica, per volere dei padri Costituenti, si fonda.

Tale sforzo non può andare abortito e sprecato: il rientro in Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra società, che ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo, un fallimento tale da creare un "vulnus", e quindi un peculiare fattore di vulnerabilità, che deve essere evitato.

L'unico strumento di cui il nostro ordinamento dispone a questo proposito è il permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione, ravvisandosi, nella specie, sia seri motivi di



carattere strettamente umanitario, tenuto conto della situazione particolare del ricorrente e della situazione generale del Gambia, sia motivi derivanti dal fondamentale precetto costituzionale che impone di tutelare il lavoro in ogni sua forma.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Il Giudice in parziale accoglimento del ricorso proposto da

[REDACTED] dispone il rilascio a favore dello stesso di un permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione.

Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione al Questore e al P.M.

Spese integralmente compensate.

Bologna, 14/11/2016

Il Giudice

dott. Raffaella Mascarino

